Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 321

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 novembre 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla **Gazzetta Ufficiale 1981.**

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1980.

Approvazione del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 maggio 1900, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1900, registro n. 213, foglio n. 302, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Potenza;

Visti i regi decreti 18 agosto 1911, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1911, registro n. 113, foglio n. 13, 22 novembre 1914, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1914, registro n. 169, foglio n. 113 e 22 dicembre 1938, registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1939, registro n. 3, foglio n. 34, con i quali furono approvati rispettivamente il primo, il secondo e il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1966, n. 397, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1966, registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 234, con il quale sono stati approvati il quarto e il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia sopraindicata;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1977, n. 786, con il quale è stata disposta la pubblicazione del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Potenza;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita a norma di legge, dai quali risulta che avverso il sesto elenco suppletivo non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che le manifestazioni idriche iscritte nel citato schema di elenco suppletivo presentano indubbi caratteri di natura pubblica, data la loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse;

Considerato che i corsi d'acque di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dello schema del sesto elenco suppletivo, ricadono ora nel comune di Paterno, di recente costituito con parte del territorio del comune di Marsiconuovo;

che di conseguenza, sono state apportate le opportune rettifiche allo schema di elenco suppletivo di che trattasi;

Ritenuto, pertanto che, il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza può essere approvato;

Sentita la regione Basilicata che ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 642/79 nell'adunanza del 14 febbraio 1980;

Visto il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e il regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Potenza, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1980

PERTINI

COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1980
Registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 169

SESTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Vallone Oscuro o Scuro	Agri	Paterno	Dallo sbocco alla sorgente Amoroso	Per un tratto figura al n. 294 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Potenza
2	Sorgente Scuro o Amoroso	Vallone Oscuro	Id.	Dall'origine allo sbocco	
3	Vallone Oscuriello o Chiasciumara, inf. n. 1	Id.	Id.	Dallo sbocco alla confluenza del vallone Cupolo col vallone Cerritiello	Per un tratto già al n. 295 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Potenza
4	Sorgente Chiasciumara e Capo Valia	Vallone Chiasciumara	Id.	Dall'origine allo sbocco	
5	Sorgente Sorgituro primo	Id.	Id.	Id.	
6	Sorgente Bassa o Sorgituro II	Id.	Id.	Id.	
7	Vallone Pisciolo inf. n. 3	Id.	Id.	Id.	
8	Sorgente Vanzi	Vallone Pisciolo	Id.	Id.	
9	Sorgente Curvino	Agri	Marsiconuovo	Id.	
10	Rio Ontavo	Mar Tirreno	Maratea	Id.	
11	Sorgente Ontavo	Rio Ontavo	Id.	Id.	
12	Sorgente Peschiera	Id.	Id.	Id.	
13	Canale Lino, inf. numero 72	Fiumicello di Maratea	Id.	Id.	
14	Fosso Servie	Mercure	Rotonda	Dallo sbocco per km 1 verso monte	
15	Sorgente Servie	Fosso Servie	Id.	Dall'origine allo sbocco	
16	Vallone dell'Imperatore inf. n. 631	Torrente La Levata	Atella	Id.	
17	Sorgente Basso Imperatore o Fortunato	Vallone dell'Imperatore	Id.	Id.	
18	Fosso della Sciffra	Basento	Pignola, Abriola	Id.	
19	Fontana del Prete o Maimone	Viene inghiottita e scompare	Trecchina	Dall'origine al punto ove scompare	
20	Fosso Giordano inf. n. 277	Fiume Maglie	Moliterno	Dall'origine allo sbocco	
21	Sorgente Giordano	Fosso Giordano	Id.	Id.	

Visto, *Il Ministro dei lavori pubblici*
COMPAGNA

(10368)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980.

Approvazione del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 dicembre 1903, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1904, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 270, con il quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Palermo;

Visti i regi decreti 10 aprile 1924, 4 luglio 1929 e 7 agosto 1936, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il primo, il secondo ed il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1954, registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 20, con il quale è stato approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1978, n. 165, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita su detto schema di elenco suppletivo, a norma delle vigenti disposizioni

legislative e regolamentari in materia di derivazioni e di utilizzazioni di acque pubbliche, dai quali risulta che sono state presentate varie opposizioni, appresso elencate, opposizioni che hanno in comune le seguenti motivazioni:

in seguito alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 683, la competenza a promuovere le procedure istruttorie e quindi ad approvare gli elenchi suppletivi delle acque pubbliche in Sicilia, non sarebbe più di competenza statale, bensì regionale; nella fattispecie, pertanto, il decreto ministeriale 13 febbraio 1978, n. 165, di pubblicazione dello schema di quinto elenco suppletivo di che trattasi sarebbe illegittimo in quanto avrebbe dovuto essere emesso dall'assessore ai lavori pubblici della regione siciliana, anzichè dal Ministro dei lavori pubblici;

le risorse idriche interessanti i vari opponenti non rientrerebbero tra quelle di cui all'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, perchè non aventi caratteristiche di « sorgenti fluenti e lacuali »; nei casi di specie trattasi di acque sotterranee scoperte dalle ditte interessate e che sono estratte a mezzo di complesse e costosissime apparecchiature di loro proprietà;

il titolo II del testo unico n. 1775/1933 consente agli uffici del genio civile di disciplinare la ricerca e l'uso delle acque sotterranee, ma fa salvi i diritti privati del proprietario del fondo che ne ha fatta la ricerca e che voglia utilizzarle « liberamente »: includendo dette acque nell'elenco suppletivo si violerebbe il diritto di proprietà degli interessati, garantito dalla Costituzione e, quindi, il provvedimento costituirebbe una vera spoliazione senza remunerazione;

l'eccessivo emungimento per usi pubblici delle acque sotterranee rinvenute, causerebbe gravi danni al bacino sotterraneo il cui livello, notoriamente, diminuisce di anno in anno; attualmente dette acque vengono estratte per gli usi agricoli e renderle pubbliche equivarrebbe ad una grave compromissione di tali usi;

ai sensi dell'art. 103 del richiamato testo unico n. 1775/1933 lo scopritore di acque sotterranee conserva diritto prioritario alla concessione, ed ove non la ottenga lo Stato dovrà garantire allo stesso scopritore tutti i diritti di legge;

a) *Opposizione presentate entro l'esatto termine utile del* 3 *settembre* 1978 (sei mesi decorrenti dal 4 marzo 1978, data questa della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nella quale è stato pubblicato il citato decreto ministeriale 13 febbraio 1978, n. 165):

1) con atto datato 26 agosto 1978 (pervenuto all'ufficio del genio civile di Palermo il 29 agosto 1978) da parte della ditta Giunta Salvatore, interessata alla risorsa idrica di cui al n. 76 dello schema di elenco suppletivo; tale ditta, oltre ai motivi di ricorso generali sopra riassunti, fa presente che la portata del suo pozzo, di litri/sec. 24 è appena sufficiente ai fabbisogni idrici della propria azienda estesa Ha 50, e quindi non è in grado di coinvolgere grossi interessi pubblici;

2) con atto datato 28 agosto 1978 (pervenuto c.s. il 29 agosto 1978) da parte della ditta Morello Gabriele, interessata alla risorsa idrica di cui al n. 113 dello schema; oltre ai sopra riassunti motivi di ricorso generali, la ditta fa rilevare la errata localizzazione del suo pozzo, che nello schema pubblicato viene ubicato in località « S. Onofrio », mentre in effetti è situato in contrada « Sovarito »; inoltre il pozzo ricadrebbe in una zona particolarmente ricca di acqua, per cui non sarebbe giustificata la sua iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche;

b) *Opposizioni presentate all'ufficio del genio civile di Palermo il* 4 *settembre* 1978, *e cioè il giorno successivo alla scadenza del termine utile* (con atti datati 4 settembre 1978):

3) da parte della ditta Sorci Antonino - risorsa idrica n. 51 dello schema;

4) da parte della ditta Greco Salvatore - risorsa idrica n. 116 dello schema di elenco;

5) da parte della ditta Grecoli Giuseppe - risorsa idrica n. 101 dello schema di elenco;

6) da parte della ditta Sorci Francesco e Levantino Salvatore - risorsa idrica n. 115 dello schema di elenco;

7) da parte della ditta Greco Michele - risorsa idrica n. 18 dello schema di elenco;

8) da parte della ditta Puffa Rosa - risorsa idrica n. 99 dello schema di elenco;

9) da parte della ditta Marcenò Stefanuccio e Gaetano - risorsa idrica n. 27 dello schema di elenco;

10) da parte dei soci accomandatari e legali rappresentanti della « Pozzo Zarcone s.a.s. », Zarcone Stefano e Mario - risorsa idrica n. 32 dello schema di elenco;

11) da parte della ditta Tardibono Giuseppa; oltre ai motivi di ricorso generali, tale ditta ha fatto presente che la « sorgente Ferrantelli », figurante al n. 15 dello schema di elenco, e che scaturisce in un fondo di sua proprietà, avrebbe una scarsissima portata appena sufficiente a soddisfare i fabbisogni irrigui della stessa opponente; a riprova di ciò fa rilevare che il genio civile non dette corso ad una istanza di concessione per le acque in questione, in quanto venne allora ritenuto che le acque stesse non avessero i requisiti di pubblicità;

12) da parte della ditta Romano Rosario - risorsa idrica n. 89 dello schema di elenco;

13) da parte della ditta Fasone Giovanni - risorsa idrica n. 106 dello schema di elenco;

14) da parte della ditta Pecoraino Anna - risorsa idrica n. 49 dello schema di elenco;

15) da parte della ditta La Rosa Giacomo - risorsa idrica n. 95 dello schema di elenco;

16) da parte della ditta Castellana Giovanni - risorsa idrica n. 97 dello schema di elenco;

17) da parte della ditta Lo Giudice Francesco - risorsa idrica n. 16 dello schema di elenco;

18) da parte della ditta Castellana Giuseppa - risorsa idrica n. 90 dello schema di elenco;

19) da parte della ditta La Russa Giuseppe - risorsa idrica n. 112 dello schema di elenco;

Ritenuto che ricorrono validi motivi di opportunità perché siano da prendere in considerazione anche le opposizioni presentate il 4 settembre 1978, opposizioni che peraltro risulterebbero « tardive » perché presentate il giorno successivo alla scadenza dell'esatto termine, a causa di un evidente errore di calcolazione del semestre utile;

che, conseguentemente, l'istruttoria esperita dall'ufficio del genio civile di Palermo — sulle cui risultanze ha riferito con relazione 29 febbraio 1980 n. 3694 — può riconoscersi regolare ed ammissibile;

Considerato, nei riguardi dei motivi di opposizione, sia generali che particolari, rappresentati dai vari opponenti:

che il su citato decreto emesso dal Ministro dei lavori pubblici in data 13 febbraio 1978, n. 165, non è viziato di illegittimità; infatti, giusta anche il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, confermato dall'Avvocatura generale dello Stato, rispettivamente, con lettere 8 agosto 1979 n. 4420 e 15 settembre 1979 n. 23287, rimangono tuttora valide le conclusioni alle quali pervenne la Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 17 gennaio 1957, con la quale venne dichiarata la competenza dello Stato per la formazione degli elenchi delle acque pubbliche esistenti nel territorio della Sicilia a norma delle disposizioni contenute nel testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, non essendo stata, da allora, modificata la normativa in questione; perciò di fronte alla duplicità di attribuzioni (statali e regionali) in materia di demanio idrico, deve permanere logicamente unitaria l'attività svolta dallo Stato ai fini dell'individuazione formale delle acque pubbliche; la spettanza all'amministrazione regionale delle attribuzioni dei corrispondenti organi statali in relazione alle « acque pubbliche » in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale, a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 683 del 1977, attiene alla fase dell'amministrazione dell'acqua pubblica e non a quella, necessariamente antecedente, della sua formale classificazione;

che ai sensi dell'art. 1 del testo unico n. 1775 la pubblicità delle acque è strettamente connessa con la loro attitudine a qualsiasi uso di pubblico generale interesse in relazione all'ampiezza del bacino imbrifero o in relazione al sistema idrografico al quale appartengono; a stabilire poi il carattere pubblicistico dell'acqua è sufficiente l'uso pubblico potenziale e non quello effettivo; quando tale attitudine sussiste non ha rilevanza la circostanza che si tratti di fonte idrica di esigua portata;

che lo stesso art. 1 del testo unico n. 1775 precisa inoltre che possono essere dichiarate pubbliche non solo le acque sorgenti, fluenti e lacuali, ma anche quelle artificialmente estratte dal sottosuolo (come è il caso di quelle emunte dai pozzi), sistemate o incrementate;

che per quanto riguarda le acque emunte dai pozzi, resta salva l'applicazione delle disposizione contenute nel testo unico n. 1775 agli articoli 93 (facoltà del proprietario di un fondo, per gli usi domestici, di estrarre e utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici le acque sotterranee del suo fondo) e 103 (titolo di preferenza al proprietario del fondo di una congrua quantità di acqua, a prezzo di costo, per i bisogni del fondo stesso);

che le disposizioni dell'art. 94 del testo unico n. 1775, che riguardano la ricerca di acque sotterranee e sono quindi attinenti ad una fase antecedente alla scoperta dell'acqua, non interferiscono e non sostituiscono quelle relative alla pubblicità delle acque rinvenute;

che l'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche di acque emunte da pozzi presumibilmente alimentati dalle stesse falde sotterranee non può essere causa di un processo di incremento dell'impoverimento delle falde stesse, ma, al contrario, la stessa iscrizione costituisce legittimo provvedimento amministrativo a servizio della tutela delle falde medesime;

che, in linea generale, il carattere pubblicistico delle acque delle ditte oppositrici viene avvalorato anche dalla circostanza, fatta rilevare dall'ufficio del genio civile di Palermo, che le acque stesse hanno già formato oggetto di domande di concessione di derivazione, presentate dagli oppositori medesimi, e, in parte, dal comune di Palermo; mentre non si appalesa come una contraddizione il fatto che determinate risorse idriche, che in passato non siano state ritenute pubbliche, vengano ora, a distanza di circa quindici anni, considerate come suscettibili di usi di pubblico generale interesse, in quanto tale caratteristica di pubblicità può sempre insorgere, in relazione al mutare delle situazioni e delle esigenze idriche locali;

Considerato, inoltre, in accordo con la proposta di iscrizione avanzata a suo tempo dall'ufficio del genio civile di Palermo, che le varie fonti idriche incluse nello schema di quinto elenco suppletivo di che trattasi, sia isolatamente che per la loro portata o per l'ampiezza del bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, posseggono i requisiti di pubblicità di cui all'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

che per quanto riguarda la risorsa idrica n. 113 dell'elenco, la sua denominazione va rettificata, come richiesto dalla ditta interessata (opposizione n. 2) e confermato dal genio civile, in quella esatta di « Pozzo Morello Gabriele - località « Sovarito »;

Considerato, per quanto sopra, che le varie eccezioni e motivazioni sollevate nei confronti dello schema di elenco in istruttoria sono infondate e che pertanto tutte le opposizioni prodotte sono da respingere;

Ritenuto, per le considerazioni sopra esposte, che respinte le opposizioni può essere approvato il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Palermo, con la cennate rettifica della denominazione della risorsa idrica di cui al n. 113 di elenco;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con il voto n. 253 del 15 maggio 1980;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920 n. 1285;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le opposizioni, per quanto non se ne sia tenuto conto nelle premesse, è approvato il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Palermo, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato nella esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1980
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 22

QUINTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Sorgente dei vitelli	Fosso Puddastri	Borgetto - Partinico	
2	Sorgente Grappo	Torrente Corso	Balestrate - Trappeto - Partinico	Tutte le manifestazioni da queste dipendenti
3	Sorgente acqua Piccola o Nuova delle Croci - De Luca Polisena e minori	Tirreno	Carini	Tutte le manifestazioni da queste dipendenti
4	Sorgente Margio Vitale	Tirreno	Gratteri	
5	Torrente Infermeria	Tirreno	Cefalù	Dalla confluenza col Vallone Gallizzo comprese tutte le sorgenti che lo alimentano
6	Sorgente Serra Capezzana	Vallone Buffa (137 - 4° elenco suppletivo)	Villafrati	
7	Sorgente Biviraturella	Sosio (255 - 4° elenco)	Palazzo Adriano	
8	Sorgente Cassone	Vallone Mulini	Ciminna	
9	Sorgente Acqua Grande	Fiumetto	Gangi	
10	Sorgente Timpi Russi	Vallone Gebbia	Palazzo Adriano	
11	Sorgente Favara o Tiberio	Fiume Pollina	S. Mauro Castelverde	
12	Burrone del Signore	Fiume Pollina	S. Mauro Castelverde	Tutto il corso comprese le sorgenti che in esso si manifestano
13	Sorgente Corvo Salice	Fiume Gangi	Geraci Siculo e Gangi	Id.
14	Sorgente Anime Sante	Fosso Margi o S. Caterina	Partinico	Id.
15	Sorgente in contrada Ferrantelli (in terreno di proprietà Tandibuono Giorgio e Antonia)	Torrente Ferrantelli	Caccamo	Tutta la portata
16	Pozzo Lo Giudice Carlo e Francesca - località Conte Federico - contrada Castellaccio		Palermo	Id.
17	Pozzo Monterosso Teresa, Lasagna, Elena, Pipitone Maria Stella e Giambona Rosaria - via Costantino - contrada Cardillo		Id.	Id.
18	Pozzo Greco Giuseppe - località Giardini		Id.	Id.
19	Pozzo Mandrascate (Riggio Giuseppe) - località Croce verde - contrada Giardini		Id.	Id.
20	Pozzo Di Lisciandro Maria ed altri - località Ciaculli		Id.	Id.
21	Pozzo Ciaculli - proprietà comunale (part. 254, fg. 103) - località Ciaculli		Id.	Id.
22	Pozzo Di Maio Rosario ed altri - località Rossella - contrada Passo di Rigano		Id.	Id.
23	Pozzo Petrazzi di prop. comunale (part. 281, fg. 28) - località Petrazzi		Id.	Id.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
24	Pozzo Genova Francesco - località Chiusa Mortillaro in contrada Cruillas		Palermo	Tutta la portata
25	Pozzo Tommaso Natale proprietà comunale (part. 159, fg. 14) - località Tommaso Natale		Id.	Id.
26	Pozzo S. Ciro proprietà comunale (part. 107, fg. 28) - località S. Ciro - contrada Maredolce		Id.	Id.
27	Pozzo De Gregorio Maria Marcenò - località Graffeo - contrada Falsomiele		Id.	Id.
28	Pozzo De Caro Giuseppe ed altri - località Falsomiele		Id.	Id.
29	Pozzo Vassallo Giuseppe - località Partanna - contrada Mondello		Id.	Id.
30	Pozzo Troia Mariano - località Chiusa Grande - contrada Mortillaro		Id.	Id.
31	Pozzo Società Montecatini - località Tommaso Natale		Id.	Id.
32	Pozzo Zarcone Biagio - località S. Anna - contrada Ciaculli		Id.	Id.
33	Pozzo Scalea Giuseppe - località Tommaso Natale		Id.	Id.
34	Pozzo La Mantia Luigi e Pietro (Milone) - località Cardillo		Id.	Id.
35	Pozzo Alliata Alvisio - località Ciaculli		Id.	Id.
36	Pozzo Lo Verde Gioacchino - località Conte Federico - contrada Ciaculli		Id.	Id.
37	Pozzo Di Vita Roberto e C. - località Villagrazia		Id.	Id.
38	Pozzo Caronia Andrea - località Ciaculli - contrada Villagrazia		Id.	Id.
39	Pozzo Satariano Giuseppe - via Macello		Id.	Id.
40	Pozzo Dragotta Italia - via Macello		Id.	Id.
41	Pozzo Clemente Dorotea - località Falsomiele		Id.	Id.
42	Pozzo Lupo Luigi e Giuseppe - località Villa Modica - contrada Mortillaro		Id.	Id.
43	Pozzo Cracolici Girolama - località Tommaso Natale		Id.	Id.
44	Pozzo Tagliavia Salvatore - località Ciaculli		Id.	Id.
45	Pozzo Tarantola Antonino - località Cardillo		Id.	Id.
46	Pozzo Matisi Cristina - località Scorzadenaro		Id.	Id.
47	Pozzo Siciliano Giuseppe - località S. Lorenzo Colli		Id.	Id.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
48	Pozzo Feo Nicolò - località Buffa		Palermo	Tutta la portata
49	Pozzo Pecoraino Anna - località S. Maria Gesù		Id.	Id.
50	Pozzo Dragotta Giuseppe - località S. Maria Gesù		Id.	Id.
51	Pozzo Sorci Antonino - località Biondolillo		Id.	Id.
52	Pozzo Luparello - località Luparello		Id.	Id.
53	Pozzo Galioto Pietro - località S. Isidoro		Bagheria	Id.
54	Pozzo Lo Piparo Paolo - località Giancaldo		Id.	Id.
55	Pozzo Lo Piparo Paolo - località Giancaldo		Id.	Id.
56	Pozzo Sciortino Dorotea - località Giancaldo		Id.	Id.
57	Pozzo Castronovo Salvatore - località Cordova		Id.	Id.
58	Pozzo Cuffaro Filippo - località Valguarnera		Id.	Id.
59	Pozzo Balistreri Girolamo - località Cotogno		Id.	Id.
60	Pozzo Società I.D.O.S. - località S. Isidoro		Id.	Id.
61	Pozzo Gagliano Gaetano - locatà Giancaldo		Id.	Id.
62	Pozzo Gagliano Gaetano ed altri - località Giancaldo		Id.	Id.
63	Pozzo Mineo Antonio - località S. Isidoro		Id.	Id.
64	Pozzo Scaduto Giuseppe - località Olivuzza		Id.	Id.
65	Pozzo Speciale Giovanni (due pozzi) - località Cordova		Id.	Id.
66	Pozzo Greco Vincenza e Aiello Isidoro - località Villarosa		Id.	Id.
67	Pozzo Scianna Giuseppe - località Ramacca		Id.	Id.
68	Pozzo Eredi Cecconi - località Villagrazia di Carini		Carini	Id.
69	Pozzo La Lumia - località Villagrazia di Carini		Id.	Id.
70	Pozzo Lo Vetere Michele ed altri - località Vernagallo		Id.	Id.
71	Pozzo D'Angelo Maria - località Vernagallo		Id.	Id.
72	Pozzo Alagna Carolina - località Gallina		Id.	Id.
73	Pozzo Alagna Carolina in Dara - località Ferropelato		Id.	Id.
74	Pozzo Benigno Cateria - località Bosco		Belmonte Mazzagno	Id.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
75	Pozzo Rizzo Rosolino - località Spadafora		Partinico	Tutta la portata
76	Pozzo Giunta Salvatore - località Cipollara		Cinisi	Id.
77	Pozzo Anselmo Salvatore - località Piano del Re		Partinico	Id.
78	Pozzo Salinella e S. Nicola - località Salinelle		Cefalù	Id.
79	Pozzo in contrada canale		Carini	Id.
80	Pozzo Consorzio sviluppo industriale di Palermo - località Vernagallo		Id.	Id.
81	Pozzo D'Amico Giuseppe - via Messina Marine - contrada Fondo Vallaneria		Palermo	Id.
82	Pozzo D'Amico Giuseppe - via Messina Marine - contrada Fondo Vallaneria		Id.	Id.
83	Pozzo Barmera Maria Kinazia - via Atenasio - contrada Fondo Barbera		Id.	Id.
84	Pozzo Clemente Filippo - località Acqua dei Corsari - contrada Fondo Camporeale		Id.	Id.
85	Pozzo Trapani Gaspare - via Olanda		Id.	Id.
86	Pozzo D'Arpa Pietro - località S. Lorenzo - via Nuova		Id.	Id.
87	Pozzo Conigliaro Francesco - località Conte Federico - contrada Valdaura		Id.	Id.
88	Pozzo Bonanno Sofia ved. Cipolla - località Ciaculli		Id.	Id.
89	Pozzo Romano Rosario - località Ciaculli - contrada Fondo Zito - vicolo Collegio		Id.	Id.
90	Pozzo Castellana Giuseppe - località Conte Federico - contrada Castellana		Id.	Id.
91	Pozzo Citarda Paolo - via Petrazzi - contrada Fondo Arena		Id.	Id.
92	Pozzo Reda Giuseppe - via Trabucco - contrada Petrazzi		Id.	Id.
93	Pozzo Equizzi Rosario - via del Fante, 27		Id.	Id.
94	Pozzo Biando Di Trapani - piazza Catania - contrada S. Lorenzo		Id.	Id.
95	Pozzo La Rosa Giacomo - località Conte Federico		Id.	Id.
96	Pozzo Sanfilippo Rosa vedova Lo Giudice - località Conte Federico		Id.	Id.
97	Pozzo Castellana Giovanni - località Conte Federico - contrada Fondo Castellana		Id.	Id.
98	Pozzo Greco Francesco - località Ciaculli - contrada Castelluzzo		Id.	Id.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
99	Pozzo Prestifilippo Rosa Buffa - località Ciaculli - contrada Fondo Sirena		Palermo	Tutta la portata
100	Pozzo Crocolici Antonino - località Cardillo - contrada Montalbo Boscogrande		Id.	Id.
101	Pozzo Gregoli Benedetto - via Aloi - contrada Falsomiele		Id.	Id.
102	Pozzo Barbera Maria Ignazia - via Atenasio - contrada Fondo Barbera		Id.	Id.
103	Pozzo Sveglia Francesco - via Badia - contrada Uditore		Id.	Id.
104	Pozzo Barra Paolo - via Ferrovia arg. via Maltese - contrada S. Lorenzo		Id.	Id.
105	Pozzo Buffa Giovan Battista - località Villa Bonanno - contrada Ciaculli		Id.	Id.
106	Pozzo Fasone Giovanni - contrada Cruillas		Id.	Id.
107	Pozzo Parisi Giuseppe - località Villa Mary - via I. Federico		Id.	Id.
108	Pozzo Scalisi Domenico - località Serri		Carini	Id.
109	Pozzo Società Sori Cucinella Anna - località Carini - contrada Manganelli		Id.	Id.
110	Pozzo Salveto Salvatore - via Castelforte - contrada Pallavicino		Palermo	Id.
111	Pozzo Tagliavia Maria - località Falsomiele - contrada Casuzze		Id.	Id.
112	Pozzo La Russa Giuseppe - località S. Onofrio		Trabia	Id.
113	Pozzo Morello Gabriele - località Sovarito		Id.	Id.
114	Pozzo Fricano Luigi - località S. Onofrio		Id.	Id.
115	Pozzo Sorci Francesco e Levantino Salvatore - località Case S. Giorgio - contrada Villagrazia		Palermo	Id.
116	Pozzo Greco Salvatore (2°) - località Ciaculli - contrada Castellaccio		Id.	Id.
117	Pozzo Lorenzini Lindo - località Bellolampo		Id.	Id.
118	Pozzo Ferrero - località Ferrero cont. Bellolampo		Id.	Id.
119	Pozzo Guggino - località Guggino - contrada Bellolampo		Id.	Id.
120	Pozzo Bellolampo - località Bellolampo		Id.	Id.

Visto, *Il Ministro dei lavori pubblici*
COMPAGNA

(10367)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1980.

Finanziamento, per il quarto trimestre, delle spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo comma, della citata legge n. 833/78, il quale stabilisce che il Fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale è annualmente determinato con la legge d'approvazione del bilancio dello Stato e che gli importi relativi vengono stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto in particolare l'art. 51, secondo comma, della sopracitata legge n. 833/78, che stabilisce che ai fini della ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'art. 43 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853;

Considerato che all'inizio di ciascun trimestre, ai sensi del terzo comma del predetto art. 51 legge n. 833/78, il Ministero del tesoro ed il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 663/79, il quale prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano non possano superare un quarto degli stanziamenti previsti per l'anno 1980;

Ritenuto che tali stanziamenti vengono ripartiti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari e regionali e sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale, ai sensi del secondo comma dell'art. 51 della legge n. 833/78;

Vista la delibera CIPE del 17 gennaio 1980, con la quale si è provveduto alla ripartizione tra le regioni interessate e alle province autonome di Trento e Bolzano, per le esigenze relative al primo trimestre 1980, di un quarto degli stanziamenti previsti per ciascuna di esse indicati alle colonne 1 e 2 della tabella n. 3, allegata alla predetta delibera CIPE, per le destinazioni ivi precisate;

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 100, con il quale si è provveduto ad effettuare le assegnazioni relative al primo trimestre del 1980 ex art. 6 del decreto-legge n. 663/79;

Vista la delibera CIPE del 3 aprile 1980, con la quale vengono confermati, ai fini delle assegnazioni trimestrali delle quote del Fondo sanitario nazionale, per l'anno 1980, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, i criteri di riparto già adottati con delibera del 17 gennaio 1980 per il primo trimestre dell'esercizio finanziario 1980;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 301, con il quale si è provveduto ad effettuare le assegnazioni relative al secondo trimestre del 1980 ex art. 6 del decreto-legge n. 663/79;

Visto il proprio decreto 20 settembre 1980, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto ad effettuare le assegnazioni relative al terzo trimestre del 1980 ex art. 6 del decreto-legge n. 663/79;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, con la quale viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 e per il triennio 1980-82;

Considerato che occorre provvedere alle assegnazioni relative al quarto trimestre del 1980 ex art. 6 del decreto-legge n. 663/79;

Decreta:

Art. 1.

Le quote di finanziamento, per le spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, per l'esercizio 1980, finalizzate alla costruzione di posti letto ospedalieri sono attribuite alle regioni interessate per il quarto trimestre del 1980 per il residuo quarto degli importi globali spettanti come segue:

Regioni	Somme (in milioni di lire)
Campania	10.140,000
Molise	1.386,669
Basilicata	1.993,334
Calabria	5.186,669
Totale	18.706,672

Art. 2.

Le quote di finanziamento, per le spese in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, finalizzate alla manutenzione straordinaria e all'adeguamento tecnologico, per l'esercizio 1980, sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per il quarto trimestre del 1980 per il residuo quarto degli importi globali spettanti come segue:

Regioni e province autonome	Somme (in milioni di lire)
Piemonte	1.933,334
Valle d'Aosta	40,000
Liguria	800,000
Lombardia	3.800,000
Trento	180,000
Bolzano	180,000
Veneto	1.840,000
Friuli-Venezia Giulia	526,669
Emilia-Romagna	1.680,000
Marche	600,000
Toscana	1.526,669

Regioni e province autonome	Somme (in milioni di lire)
Umbria	340,000
Lazio	1.920,000
Campania	1.600,000
Abruzzo	520,000
Molise	100,000
Puglia	1.640,000
Basilicata	180,000
Calabria	560,000
Sicilia	1.720,000
Sardegna	526,669
Totale	22.213,341

Art. 3.

La spesa complessiva di L. 40.920.013.000 graverà sul cap. 7082 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1980
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 6

(10506)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine e fonderie Omec, in Piediripa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 28 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Officine e fonderie Omec di Piediripa (Macerata);

Visti i decreti ministeriali 1° aprile 1980 e 7 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 ottobre 1979 al 13 luglio 1980;

Ritenuta la neccessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite lo organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine e fonderie Omec di Piediripa (Macerata), è prolungata al 12 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10448)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Com., stabilimento di Pozzuoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ge.Com., stabilimento di Pozzuoli (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 settembre 1979 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Com., stabilimento di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 2 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10432)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Com., stabilimento di Pozzuoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ge.Com., stabilimento di Pozzuoli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 11 gennaio 1980 e 15 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 settembre 1979 al 2 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Com., stabilimento di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10433)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abital confezioni, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Parona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Abital confezioni, in liquidazione con sede in Milano e stabilimento in Parona (Verona);

Visti i decreti ministeriali 16 novembre 1979, 20 marzo 1980 e 23 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 maggio 1979 al 10 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abital confezioni, in liquidazione, con sede in Milano e stabilimento a Parona (Verona), è prolungata al 10 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1979, n. 675, è individuato nella provincia di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10426)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica San Salvo, in San Salvo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica San Salvo di San Salvo (Chieti);

Visti i decreti ministeriali 20 marzo 1980, 21 marzo 1980, 30 agosto 1980, 1° settembre 1980, 2 settembre 1980 e 3 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 13 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica San Salvo di San Salvo (Chieti), è prolungata al 12 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di San Salvo, Vasto, Fresa Grandinara, Lentella e Grissi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10428)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredarte Marino Cao, in Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Arredarte Marino Cao di Cagliari;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 maggio 1979 al 18 novembre 1979;

Ritenuta la neccessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredarte di Marino Cao di Cagliari, è prolungata al 17 febbraio 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10445)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.S.M., con sede e stabilimento in Lugnacco Canavese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. R.S.M., con sede e stabilimento in Lugnacco Canavese (Torino);

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1980 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 maggio 1979 al 10 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.S.M., con sede e stabilimento in Lugnacco Canavese (Torino), è prolungata al 10 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10427)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Assegnazione al comune di Voghera di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Voghera in data 27 luglio 1979 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale n. 17200 in data 23 aprile 1980, con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Voghera un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Pavia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: ROGNONI

(10462)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Assegnazione al comune di Pomezia di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Pomezia in data 3 maggio 1980 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale n. 17200 in data 23 aprile 1980, con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Pomezia un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: ROGNONI

(10465)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Assegnazione al comune di Frascati di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Frascati in data 7 novembre 1979 intesa ad ottenere l'assegnazione al comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto ministeriale n. 17200 in data 23 aprile 1980, con il quale sono stati determinati i criteri per l'esercizio di detta facoltà;

Constatato che, ai sensi del citato decreto ministeriale il comune si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Frascati un segretario comunale di classe 1ª/*B*.

Il prefetto della provincia di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: ROGNONI

(10463)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1980.

Assegnazione al comune di Cagliari di un segretario comunale di classe superiore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la domanda del sindaco di Cagliari in data 6 maggio 1980 intesa ad ottenere l'assegnazione a detto comune di un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella spettante in base alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Constatato che il comune di Cagliari, che è sede di stazione di soggiorno e turismo, è capoluogo di regione ed è sede dei più importanti uffici pubblici quali, tra gli altri, gli uffici della regione, la corte d'appello, il tribunale amministrativo regionale, l'Università degli studi, l'ufficio del rappresentante del Governo, il comando legione dei carabinieri ed il comando legione della guardia di finanza, la sezione della Corte dei conti;

che nell'ambito del territorio comunale hanno sede numerose industrie di notevoli dimensioni e si segnala un vasto tessuto commerciale ed artigiano con alte percentuali occupazionali;

che il comune è provvisto di un porto commerciale di prima classe e di un aeroporto civile e militare;

Considerato che il comune di Cagliari si trova nelle condizioni previste per l'assegnazione richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' assegnato al comune di Cagliari un segretario generale comunale di classe 1ª/*A*.

Il prefetto di Cagliari è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 ottobre 1980

Il Ministro: ROGNONI

(10464)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1980.

Concessione dal 28 maggio al 7 luglio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmaceutici Biagini, con sede in Castelvecchio Pascoli e stabilimento a Pisa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Farmaceutici Biagini, con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca) e stabilimento a Pisa;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmaceutici Biagini, con sede in Castelvecchio Pascoli (Lucca) e stabilimento a Pisa, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 maggio 1979 al 7 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10424)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nehom, in Leinì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Nehom di Leinì (Torino);

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 4 gennaio 1979, 21 maggio 1979 e 12 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 ottobre 1977 al 30 settembre 1979;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nehom di Leinì (Torino), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10438)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978, 14 dicembre 1978, 15 dicembre 1978, 14 giugno 1979, 1° agosto 1979, 2 agosto 1979, 27 dicembre 1979, 3 aprile 1980 e 8 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 24 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti, è prolungata al 23 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10434)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1980.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dall'Ente autonomo Piccolo teatro città di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 20 giugno 1980, con la quale l'Ente autonomo Piccolo teatro città di Milano chiede la sospensione della riscossione del carico tributario di L. 84.344.953, afferente le imposte di ricchezza mobile cat. B e cat. C 1 (ritenute alla fonte), l'imposta sulle società, e relativi interessi e soprattasse, iscritto nei ruoli suppletivi e speciali emessi nel marzo 1979, adducendo che si trova attualmente nell'impossibilità di far fronte al pagamento del suddetto importo per indisponibilità di liquido e precisando, comunque, che vanta nei confronti dell'erario rilevanti crediti a titolo di rimborso di ritenute alla fonte, la cui liquidazione potrà consentirgli di estinguere l'obbligazione tributaria in parola;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Milano ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione in quanto il Piccolo teatro città di Milano, che non ha finalità di lucro, svolge un'attività pubblica culturale ed è sovvenzionato mediante contributi erogati dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dagli enti locali territorialmente competenti;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta

La riscossione del carico tributario di L. 84.344.957, dovuto dall'Ente autonomo Piccolo teatro città di Milano, è sospesa per un periodo di dodici mesi.

L'intendente di finanza di Milano, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dal predetto ente ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

A garanzia del credito erariale, l'esattore manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi sui beni dell'ente.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10455)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Asca, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Asca di Roma;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1979 e 26 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1979 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Asca di Roma, è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10430)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Colleferro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 ottobre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Colleferro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Colleferro (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 maggio 1980 al 2 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10435)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli con effetto dal 1° giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1976, 29 maggio 1976, 23 luglio 1976, 21 ottobre 1976, 12 gennaio 1977, 7 aprile 1977, 9 luglio 1977, 21 settembre 1977, 3 gennaio 1978, 12 aprile 1978, 20 luglio 1978, 10 ottobre 1978, 20 gennaio 1979, 10 maggio 1979, 7 agosto 1979, 12 ottobre 1979, 21 gennaio 1980, 7 maggio 1980 e 18 luglio 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria molitoria operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10442)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CEAT, in Torino, stabilimenti di Torino, Settimo Torinese, Anagni e Ascoli Piceno nonchè filiali periferiche.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. CEAT, con sede in Torino, stabilimenti di Torino, Settimo Torinese (Torino), Anagni e Ascoli Piceno nonchè filiali periferiche;

Visti i decreti ministeriali 19 ottobre 1979, 5 marzo 1980 e 24 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 luglio 1979 al 29 giugno 1980;

Vista la delibera del CIPI del 9 ottobre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. CEAT, con sede in Torino, stabilimenti di Torino, Settimo Torinese (Torino), Anagni e Ascoli Piceno nonchè filiali periferiche, è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10423)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orma - Istituto terapeutico romano, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Orma - Istituto terapeutico romano di Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 2 novembre 1978, 12 febbraio 1980, 16 maggio 1980 e 8 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1979 al 7 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orma - Istituto terapeutico romano di Pomezia (Roma), è prolungata al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10436)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana, in Santa Anastasia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Corderia napoletana di Santa Anastasia (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1978, 12 dicembre 1978, 27 marzo 1979, 1° giugno 1979, 27 settembre 1979, 12 febbraio 1980 e 2 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 29 giugno 1980;

Ritenuta la neccessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corderia napoletana di Santa Anastasia (Napoli), è prolungata al 28 settembre 1980

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1980

Il Ministro: Foschi

(10446)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1980.

Proroga, dal 31 ottobre al 30 novembre 1980, del termine per la presentazione delle domande per usufruire del premio per il mantenimento delle vacche nutrici.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1980, relativo al premio per il mantenimento delle vacche nutrici, ed in particolare l'art. 3, ultimo comma, che fissa al 31 ottobre 1980 il termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli interessati;

Visto il reg. (CEE) n. 2879/80 della commissione del 6 novembre 1980 che modifica il reg. (CEE) n. 1885/80 relativo alle modalità di applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici;

Considerato che il citato regolamento (CEE) numero 2879/80, prevede la facoltà da parte degli stati membri di prorogare al 30 novembre 1980 il termine di presentazione delle domande per poter beneficiare del premio;

Considerata l'opportunità di consentire agli allevatori italiani di avvalersi della citata proroga;

Decreta:

All'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale 2 agosto 1980 la data del 31 ottobre 1980 è sostituita dalla data del 30 novembre 1980.

Roma, addì 19 novembre 1980

Il Ministro: Bartolomei

(10629)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1980.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza delle società del gruppo Liquigas, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante « provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi », e successive modifiche;

Visto il proprio decreto del 30 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 5 maggio 1980, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza delle S.p.a. Liquichimica Ferrandina, Liquichimica Augusta, Liquichimica Biosintesi, Liquichimica Meridionale, in amministrazione straordinaria;

Visti i propri decreti in data 9 maggio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1980, n. 129; 21 maggio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1980, n. 141; 20 giugno 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 1980, n. 172; 31 luglio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 1980, n. 212, con i quali il predetto comitato di sorveglianza è stato preposto, con la stessa composizione, alla procedura di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Liquigas, Liquichimica italiana, Liquichimica Robassomero, Tresit, Icir, Liquifarm Cip Zoo, Meridalma, Eurobio, Edilproget, Cip Zoo avicola, Cip Zoo zootecnica, Cip Zoo alimentari, Immobiliare agricola commenda, Liquichimica Sud, Liquifarm industriale, Centro biochimico nutrizionale Cebin, Liquichimica del Baserito, Liquichimica Premix, Liquifarm-Gruppo industrie alimentari (G.I.A.), I.PLA.VE., Immobiliare Liquigas, Liquigas italiana;

Preso atto delle dimissioni rassegnate dal comitato stesso dal prof. Enzo Capaccioli in data 29 ottobre 1980;

Rilevata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto prof. Enzo Capaccioli;

Decreta:

Articolo unico

Nel comitato di sorveglianza, di cui al decreti ministeriali citati nelle premesse, l'avv. Fabrizio Vittorio Lemme, nato a Roma il 31 agosto 1936, è nominato in sostituzione del dimissionario prof. Enzo Capaccioli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1980

Il Ministro: Bisaglia

(10600)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nella commissione centrale del personale

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, nonchè l'art. 2 del regolamento interno approvato con decreto del Capo del Governo in data 15 gennaio 1930;

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari, con le modifiche ed integrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Vista la legge 25 ottobre 1978, n. 683, con la quale è stata istituita presso l'Istituto la commissione centrale del personale;

Sentita la commissione centrale del personale che nelle sedute del 13 e 27 ottobre 1980 si è pronunciata sulle questioni di propria competenza ivi compresa la proposizione di terne di dipendenti dell'Istituto per la nomina dei componenti della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale;

Vista la nota del 21 ottobre 1980, n. 10045/24, con la quale il presidente della Corte dei conti ha designato il magistrato destinato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con telex del 18 ottobre 1980, n. 3473, ha concordato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 41/79, la data di effettuazione delle elezioni;

Delibera:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Istituto centrale di statistica in seno alla commissione centrale del personale dell'Istituto stesso.

Le elezioni avranno luogo il giorno 29 marzo 1981 e proseguiranno fino alle ore 14 del giorno successivo.

Art. 2.

E' stabilita una sola circoscrizione elettorale con sede in Roma, avente competenza per tutto il territorio nazionale.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Iovino dott. Angelo, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Gigante dott. Vincenzo, ispettore generale con funz. dirig.;
Diotallevi dott. Franco, ispettore generale con funz. dirig.;
Giannini dott. Pietro, direttore di divisione con funz. dirig.;
Perrone dott. Giuseppe, direttore di divisione con funzioni dirig.;
Palladino dott. Paolo, direttore di divisione (agg.);
Simeone dott.ssa M. Rosaria, consigliere.

La prima convocazione della suddetta commissione, che avrà sede in Roma, via C. Balbo, 16, è fissata per il giorno 10 dicembre 1980.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Roma, via C. Balbo, 16, è costituita come segue:

Presidente:

Oliva dott. Giuseppe, direttore di divisione con funz. dirig.

Membri:

Trizio dott.ssa Silvia, direttore di divisione con funz. dirig.;
Tarallo dott. Nunzio, direttore di divisione (agg.);
Filippini geom. Roberto, direttore di sezione;
Fiore dott. Giuseppe, revisore capo;
Rubino dott.ssa Ersilia, revisore principale;
Di Marco Vito, ufficiale superiore.

Roma, addì 29 ottobre 1980

Il presidente: DE MEO

(10525)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita, fino al 31 ottobre 1980, dell'acqua minerale « Sandalia - S'Acqua Cotta » di Villasor in contenitori di cartone politenato.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1980, n. 2070, la S.p.a. Idroterme di Villasor, in Cagliari, è stata autorizzata, fino al 31 ottobre 1980, alla vendita dell'acqua minerale naturale « Sandalia - S'Acqua Cotta », di cui al decreto ministeriale 13 agosto 1980, n. 2062, in contenitori di cartone politenato Tetrabrik-Tetrapak, della capacità di un litro.

(10293)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Napoli 8 settembre 1980 il rettore dell'Università degli studi di Napoli è autorizzato ad accettare la donazione disposta dal dott. Luigi Candalino consistente nel capitale nominale di L. 10.000.000 (dieci milioni) costituito da buoni ordinari del Tesoro, con rendita del 12% nominale, della durata quadriennale, affinché con la rendita ricavata dal capitale anzidetto, venga istituita una borsa di studio intitolata al « *Dott. Pino Candalino* ».

Il capitale nominale di L. 10.000.000 rimborsato per l'ammontare dei titoli, sarà impiegato nell'acquisto di altri titoli, con annotazione di vincolo a favore della borsa di studio « Dott. Pino Candalino ».

La borsa dovrà essere destinata ad un giovane laureato in medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli il quale si sia particolarmente distinto in ricerche cliniche e sperimentali nel campo neurologico, con particolare riferimento alle malattie extrapiramidali.

(10493)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario governativo del consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara

Con decreto ministeriale 10 novembre 1980 il dott. Raoul Testa è nominato commissario governativo del consorzio agrario interprovinciale di Chieti e Pescara, in Pescara, dalla data del decreto stesso fino al 30 aprile 1981, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con carico di sottoporre alla preventiva cognizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Al predetto commissario sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione dei bilanci degli esercizi 1979 e 1980 con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e con le modalità previste dal combinato disposto dell'art. 2366 del codice civile e dell'art. 19 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(10494)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 227

Corso dei cambi del 19 novembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	907,45	907,45	—	907,45	914,25	907,40	907,55	907,45	907,45	907,45
Dollaro canadese	766,70	766,70	—	766,70	768,97	766,65	766,93	766,70	766,70	766,70
Marco germanico	475,35	475,35	—	475,35	474,25	475,30	475,25	475,35	475,35	475,35
Fiorino olandese	438,45	438,45	—	438,45	437,54	438,40	438,49	438,45	438,45	438,45
Franco belga	29,567	29,567	—	29,567	29,50	29,55	29,561	29,567	29,567	29,56
Franco francese	205,26	205,26	—	205,26	204,65	205,25	204,96	205,26	205,26	205,25
Lira sterlina	2167,60	2167,60	—	2167,60	2183,96	2167,60	2167,30	2167,60	2167,60	2167,60
Lira irlandese	1775 —	1775 —	—	1775 —	1769,98	—	1774 —	1775 —	1775 —	—
Corona danese	154,72	154,72	—	154,72	154,31	154,70	154,69	154,72	154,72	154,70
Corona norvegese	181,33	181,33	—	181,33	181,77	181,30	181,39	181,33	181,33	181,30
Corona svedese	211,16	211,16	—	211,16	211,69	211,15	211,15	211,16	211,16	211,15
Franco svizzero	528,40	528,40	—	528,40	528,62	528,30	528,15	528,40	528,40	528,40
Scellino austriaco	67,075	67,075	—	67,075	66,87	67,65	67,08	67,075	67,075	67 —
Escudo portoghese	17,55	17,55	—	17,55	17,51	17,50	17,50	17,55	17,55	17,55
Peseta spagnola	11,855	11,855	—	11,855	11,904	11,80	11,908	11,855	11,855	11,85
Yen giapponese	4,267	4,267	—	4,267	4,290	4,25	4,269	4,267	4,267	4,26

Media dei titoli del 19 novembre 1980

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	61,925
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,700
» 5,50 % » » 1968-83	86,100
» 5,50 % » » 1969-84	82,375
» 6 % » » 1970-85	79,475
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,600
» 9 % » » 1975-90	75,550
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	83,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,900
» » » » 1- 3-1979/81	99,450
» » » » 1- 7-1979/81	99,250
» » » » 1-10-1979/81	99 —
» » » » 1-12-1979/81	98,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82	97,400
» » » » 1- 7-1979/82	97,500
» » » » 1-10-1979/82	97,250
» » » » 1- 1-1980/82	98,150
» » » » 1- 3-1980/82	98,225
» » » » 1- 5-1980/82	97,450
» » » » 1- 1-1980/83	98 —
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	99,025
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,550
» » » 12 % 1- 4-1982	95,025
» » » 12 % 1-10-1983	91,725
» » » 12 % 1- 1-1984	91,525
» » » 12 % 1- 4-1984	91,925
» » » 12 % 1-10-1984	91,925
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 novembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	907,50
Dollaro canadese	766,815
Marco germanico	475,275
Fiorino olandese	438,47
Franco belga	29,564
Franco francese	205,11
Lira sterlina	2167,45
Lira irlandese	1774,50
Corona danese	154,705
Corona norvegese	181,36
Corona svedese	211,155
Franco svizzero	528,275
Scellino austriaco	67,077
Escudo portoghese	17,525
Peseta spagnola	11,881
Yen giapponese	4,268

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni di duecento sottotenenti di complemento dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di due anni nell'Arma o Corpo di appartenenza, di duecento sottotenenti di complemento dell'Esercito, così ripartiti:

dieci dell'Arma dei carabinieri;

cinquantatre dell'arma di fanteria;

dieci dell'Arma di cavalleria;

trentaquattro dell'Arma di artiglieria;

trentadue dell'Arma del genio (diciassette pionieri e quindici trasmissioni);

otto del Corpo tecnico (di cui tre provenienti dal S.Te. di artiglieria, due dal S.Te. della motorizzazione, uno dal S.Te. chimico-fisico, uno dal S.Te. del genio e uno dal S.Te. geografico);

sette del Corpo automobilistico;

uno del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari);

uno del Corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza);

due del Corpo di amministrazione;

trentanove del Corpo sanitario (ruolo ufficiali medici);

due del Corpo sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti);

uno del Corpo veterinario.

Art. 2.

I posti che non dovessero essere ricoperti nelle singole Armi e Corpi potranno essere portati in aumento a quelli delle Armi aventi concorrenti idonei in numero superiore a quello dei posti disponibili (considerando a tal fine Armi distinte il genio pionieri e il genio trasmissioni) secondo i seguenti criteri:

a) se i posti non ricoperti saranno in numero inferiore a quello delle Armi con eccesso di concorrenti idonei, si procederà nei limiti del possibile all'assegnazione di un'unità per Arma secondo il seguente ordine: carabinieri, cavalleria, genio trasmissioni, genio pionieri, artiglieria, fanteria;

b) se i posti non ricoperti saranno in numero pari a quello delle Armi con eccesso di concorrenti idonei, si procederà all'assegnazione di un'unità per Arma;

c) se i posti non ricoperti saranno in numero superiore a quello delle Armi con eccesso di concorrenti idonei, dopo aver assegnato un'unità per Arma si procederà per quanto possibile all'assegnazione delle ulteriori esuberanze in misura proporzionale al numero dei posti messi a concorso per ciascuna Arma.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso i sottotenenti di complemento in servizio di prima nomina che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano compiuto almeno tre mesi di detto servizio, provenienti dal novantasettesimo corso A.U.C. delle Armi e dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione, dal ventisettesimo corso A.U.C. dei servizi tecnici, dal ventisettesimo corso A.U.C. del servizio di commissariato (ruolo commissari), dal settantaduesimo corso A.U.C. del servizio sanitario e dal sessantacinquesimo corso A.U.C. del servizio veterinario.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) e dovranno essere presentate o fatte pervenire dagli interessati al comando del reparto o ente dal quale dipendono entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:

l'Arma o Corpo di appartenenza;

la data e il luogo di nascita;

il corso A.U.C. di provenienza;

il reparto o ente presso cui prestano servizio;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante del reparto od ente dal quale i concorrenti dipendono.

Alle domande i candidati dovranno allegare:

i documenti relativi a titoli tecnici, di studio o di specializzazione non risultanti dalla documentazione caratteristica, che essi ritengano utili ai fini della valutazione;

i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono a parità di merito i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata per altri concorsi.

Art. 5.

I comandi e gli enti che riceveranno le domande dovranno indicare sulle stesse la data di presentazione con dichiarazione in calce o mediante bollo d'ufficio e trasmetterle subito al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

I comandi e gli enti suddetti dovranno altresì trasmettere al Ministero, unitamente alle domande, o al più tardi entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse, i seguenti documenti:

a) copia del libretto personale aggiornato;

b) copia dello stato di servizio aggiornato;

c) dichiarazione di completezza del libretto personale, rilasciata dagli ufficiali interessati.

Art. 6.

Il Ministro della difesa può in ogni momento escludere dal concorso, con provvedimento motivato, qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per essere ammesso alla ferma volontaria di due anni.

Art. 7.

Per la valutazione dei requisiti e dei titoli dei candidati e per la formazione delle graduatorie sarà costituita, con successivo decreto, una commissione composta:

da un ufficiale generale o colonnello in servizio permanente dell'Esercito, presidente;

da quattro ufficiali superiori in servizio permanente dell'Esercito, membri, di cui il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

Art. 8.

I titoli ed i requisiti da valutare per l'ammissione alla ferma oltre ai servizi prestati dai concorrenti dopo la nomina ad ufficiale sono i seguenti:

qualità morali, di carattere e fisiche;

qualità militari e professionali;

doti intellettuali e di cultura, con riguardo anche alla classifica al termine del corso A.U.C., ai titoli di studio superiori o posseduti in aggiunta a quello minimo richiesto per la nomina a sottotenente di complemento nell'Arma o Corpo di appartenenza e alle specializzazioni eventualmente conseguite.

Art. 9.

La commissione valutatrice procederà alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti idonei sulla base dei complessi di elementi di cui all'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati idonei all'ammissione alla ferma volontaria di due anni gli ufficiali ai quali la commissione assegnerà un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi per il complesso dei servizi prestati e dei titoli e requisiti previsti dal precedente art. 8.

A parità di punteggio saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Gli idonei che nelle graduatorie saranno compresi nel numero dei posti disponibili per ciascuna Arma o Corpo, saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla ferma volontaria di due anni, a decorrere dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

Gli ufficiali ammessi alla ferma potranno chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro della difesa potrà ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Art. 11.

Gli ufficiali ammessi alla ferma saranno valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nel grado di sottotenente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da ufficiale, compreso quello di prima nomina

Per quanto altro riguarda la posizione degli ufficiali ammessi alla ferma volontaria di due anni, valgono le norme cui agli articoli 37, 38 e 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1980
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 260

(10613)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Trieste.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a nove posti nel profilo professionale di capo tecnico in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 999, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Trieste, alle ore 7,30 del giorno 8 dicembre 1980, nella sede appresso indicata:

liceo scientifico « G. Oberdan », via Paolo Veronese, 1.

(10614)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Genova.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 997, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 53, avranno luogo in Genova alle ore 8 dei giorni 7 e 8 dicembre 1980, nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico industriale « G. Giorgi », via Timavo n. 63 (Genova - Sturla);

istituto tecnico « G.C. Abba », vico Chiusone, 1 (Genova - Sampierdarena);

liceo scientifico statale « Enrico Fermi », via Vlanowski, 56 (Genova - Sampierdarena);

scuola media di Stato « G. Parini », via Archimede, 46;

Scuola media di Stato « Luca Cambiaso », via Luca Cambiaso, 6.

(10615)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Bari.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 997, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 53, avranno luogo in Bari alle ore 7,30 dei giorni 7 e 8 dicembre 1980, nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249;

liceo scientifico « A. Scacchi », via Melo, 244;

Università degli studi, facoltà di ingegneria, via Re David, 200.

(10616)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sedici posti di operatore specializzato di esercizio nel contingente della quarta categoria del personale per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nelle province di Genova, Imperia e Savona.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni, del 21 ottobre 1980, n. 30, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1979, n. 1/1/31021, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e definitiva del concorso a sedici posti di operatore specializzato di esercizio in prova nel contingente della quarta categoria del personale per gli uffici locali ed agenzie della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nelle province di Genova, Imperia e Savona, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. ULA/A/17878, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 175 del 24 giugno 1978.

(10241)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI VENOSA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia, rianimazione e trasfusione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia, rianimazione e trasfusione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(3983/S)

OSPEDALI « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;
un posto di aiuto di nefrologia;
un posto di assistente di geriatria;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di medicina nucleare (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caltagirone (Catania).

(3979/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di oculistica;
un posto di aiuto di geriatria (a tempo pieno);
due posti di aiuto di fisiatria addetto al servizio di recupero e riabilitazione funzionale (a tempo pieno);
due posti di aiuto di medicina addetto alla divisione di medicina riabilitativa (a tempo pieno);
un posto di aiuto di pediatria addetto al servizio di pediatria del dipartimento di medicina riabilitativa (a tempo pieno);
un posto di aiuto di radiologia addetto al servizio di radiologia del dipartimento di medicina riabilitativa (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caltagirone (Catania).

(3980/S)

OSPEDALE DI PRAIA A MARE

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Praia a Mare (Cosenza).

(3984/S)

OSPEDALE « G. CASCIONE » DI S. CESARIO DI LECCE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cesario di Lecce (Lecce).

(3988/S)

OSPEDALE « S. CUORE DI GESÙ » DI GALLIPOLI

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce).

(3982/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI IGLESIAS

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di fisiokinesiterapia;
un posto di assistente di cardiologia;
due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(3989/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di emodialisi;
un posto di assistente del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(3975/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(3978/S)

OSPEDALE CIVILE DI CLES

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cles (Trento).

(3964/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(3965/S)

OSPEDALE « F. LASTARIA » DI LUCERA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucera (Foggia).

(3985/S)

OSPEDALE « D. FILOMUSI » DI TOCCO DA CASAURIA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tocco da Casauria (Pescara).

(3969/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « MADONNA DEI CIELI » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di aiuto di endocrinologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di endocrinologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catanzaro.

(3987/S)

OSPEDALE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Revoca della riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi ad un posto di aiuto di anestesia e ad un posto di aiuto medico.

La riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi ad un posto di aiuto di anestesia ed un posto di aiuto medico, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 12 novembre 1980, è revocata.

(4034/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1980, n. 79.

Organizzazione dei trasporti e disciplina degli autoservizi di interesse regionale per il trasporto di persone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 18 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ

Art. 1.

La presente legge stabilisce le norme per la organizzazione dei servizi di trasporto di interesse regionale e la disciplina degli autoservizi per il trasporto di persone, di cui all'art. 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, e all'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 2.

Piano regionale dei trasporti

Il piano regionale dei trasporti è lo strumento col quale si realizza sul territorio regionale un sistema equilibrato del trasporto, strettamente connesso alle linee di sviluppo socio-economico e di assetto territoriale. Detto sistema deve soddisfare le esigenze di mobilità delle persone e di trasporto delle merci con servizi che, garantendo regolarità, sicurezza e comfort, rispondano a criteri di essenzialità, produttività ed economia di gestione.

Il piano, i cui obiettivi vanno armonizzati con quelli del piano nazionale dei trasporti, viene formulato dalla giunta regionale, sentiti gli enti locali e le forze sociali della regione Puglia, e sottoposto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge all'approvazione del consiglio regionale.

Il piano, ai fini dell'organizzazione dei servizi di cui all'art. 1:

a) individua i bacini di traffico;

b) traccia la rete delle linee interbacino;

c) fissa i criteri per la determinazione dell'efficienza e della produttività dei servizi, ne stabilisce gli standards ottimali e i campi di variabilità ammissibile dei parametri indicatori;

d) definisce la politica tariffaria;

e) enuncia le direttive ed i criteri cui devono conformarsi i piani di trasporto di bacino;

f) determina la misura ed i criteri di intervento finanziario della Regione nel campo dei trasporti.

I criteri, gli obiettivi e le finalità del piano regionale dei trasporti sono fissati con apposito quadro di riferimento.

Il quadro di riferimento si richiama nelle forme e nel contenuto a quello per la trasformazione del piano nazionale dei trasporti e ne sviluppa gli indirizzi e le linee, tenuta presente la specifica realtà regionale. E' predisposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato con delibera del consiglio regionale.

Per la redazione del piano la giunta regionale può avvalersi di prestazioni esterne rivolgendosi di preferenza ad istituti universitari.

Art. 3.

Bacini di traffico

Ai fini della strutturazione organica del sistema di trasporti, il territorio regionale è suddiviso in bacini di traffico.

Il bacino di traffico coincide, di norma, con l'area di più comuni, entro la quale si svolge il traffico prevalente in rapporto ai suoi centri di interesse da servire con un sistema di trasporto coordinato ed integrato.

Fino a quando non sarà definito il piano regionale dei trasporti, i bacini di traffico coincidono con gli ambiti provinciali nei quali è suddiviso il territorio regionale.

Detta determinazione può essere modificata con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 4.

Il consorzio di bacino

Nell'ambito di ciascun bacino è istituito il consorzio di bacino che esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto delegate dalla Regione.

Tale consorzio è formato ai sensi della legge comunale e provinciale del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, tra l'Ente regionale pugliese dei trasporti (E.R.P.T.), la provincia o le province interessate ed i comuni del bacino.

I consorzi di bacino potranno ritenersi validamente costituiti alla condizione che vi partecipino l'E.R.P.T., la provincia o le province interessate ed un numero di comuni che, insieme con il capoluogo, o i capoluoghi, rappresentino almeno l'80% della popolazione residente nel bacino.

Tutti gli oneri finanziari per la costituzione di detti organismi faranno carico all'E.R.P.T.

Art. 5.

Piano dei trasporti di bacino

I consorzi di cui al precedente art. 4 elaborano i piani di trasporto di bacino in conformità delle indicazioni del piano regionale di cui sviluppano gli aspetti connessi con le rispettive aree di influenza.

Il piano dei trasporti di bacino deve essenzialmente contenere:

a) la rete delle linee di bacino;

b) le forme di coordinamento dei vari servizi pubblici di trasporto;

c) l'indicazione dei modi di produzione del servizio e la formulazione di eventuali programmi di pubblicizzazione;

d) il piano economico e finanziario, articolato in programmi annuali o pluriennali per la produzione del servizio nonchè per lo sviluppo ed il miglioramento dei trasporti di bacino.

Il piano dei trasporti di bacino e le sue varianti sono approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

Esso si attua mediante programmi annuali o pluriennali che indichino il complesso delle attività degli enti di gestione interessati in un quadro di compatibilità tecnica e finanziaria.

Art. 6.

Delega di consorzi di bacino

Ai consorzi di bacino di cui all'art. 4 sono delegate, con la presente legge, le seguenti funzioni amministrative:

a) la predisposizione e la proposta del piano dei trasporti di bacino di cui all'art. 5, ivi compresa la formulazione dei piani annuali o pluriennali di investimento per lo sviluppo ed il miglioramento dei trasporti di bacino;

b) l'istruttoria relativa all'approvazione dei programmi di esercizio delle autolinee di bacino e relative variazioni;

c) l'approvazione degli orari da osservare sulle singole autolinee, sulla base dei programmi dei servizi approvati;

d) l'approvazione delle tabelle polimetriche e dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti, sulla base delle tariffe vigenti.

La delega delle funzioni sopraelencate viene disposta con provvedimento del consiglio regionale entro sessanta giorni dalla costituzione degli organismi direttivi del consorzio. Con il medesimo provvedimento saranno altresì definite le modalità di attuazione delle deleghe nonchè i rapporti finanziari conseguenti.

Titolo III

DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI

Art. 7.

Classificazione

Gli autoservizi pubblici di linea sono classificati in regionali e di bacino.

Sono linee regionali quelle che soddisfano relazioni principali di traffico che interessano più di due bacini.

Sono linee di bacino quelle che si svolgono all'interno di un solo bacino o che vi appartengano funzionalmente anche se si svolgono in parte sul territorio di un bacino limitrofo. Le linee di bacino che collegano insediamenti urbani minori ad un centro urbano dominante, con il quale esista sostanziale continuità di abitato, sono considerate suburbane.

I servizi pubblici di trasporto si distinguono in:

1) ordinari, quando il servizio sia offerto alla generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto;

2) speciali, quando il servizio sia riservato a determinati gruppi di utenti ed a condizioni particolari di trasporto;

3) di gran turismo, quando abbia finalità esclusivamente turistiche.

I servizi di trasporto di competenza dei comuni sono distinti dai servizi di bacino, ma sono con questi coordinati.

Art. 8.

Produzione del servizio

La produzione dei servizi di bacino è effettuata, nel quadro della massima economicità di gestione, dal consorzio di bacino da costituirsi ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2572.

I consorzi, all'atto della loro costituzione, provvederanno ad assumere subito la gestione dei servizi già pubblicizzati con provvedimenti di precarietà ed emergenza, subordinando l'assunzione dei restanti servizi all'attuazione dei programmi di pubblicizzazione di cui agli articoli 5 e 14.

Contestualmente con l'assunzione dei servizi pubblicizzati da parte dei consorzi, la Regione dispone la revoca degli affidamenti precari che all'epoca risulteranno ancora operanti a favore di aziende pubbliche o private.

Art. 9.

Linee interbacino

La concessione relativa a linee interbacino viene rilasciata dalla giunta regionale, nell'ambito della disciplina di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, preferibilmente in favore del consorzio di bacino entro il quale si svolge la maggiore percorrenza delle linee stesse.

Art. 10.

Concessioni ed autorizzazioni

Gli autoservizi che non sono assunti in gestione diretta dai consorzi sono dati in concessione ai richiedenti che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria.

Al rilascio delle concessioni provvede la giunta regionale, sentito il consorzio o i consorzi di bacino interessati nell'ambito della disciplina di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, fatte salve le modificazioni di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Sono soggetti ad autorizzazione:

a) i prolungamenti di linee urbane nel territorio di un altro comune, purchè non concorrenti con linee di bacino esistenti, fermo restando il regime di linea urbana;

b) i servizi di trasporto occasionali, per un periodo non superiore ad un mese;

c) i servizi sperimentali finalizzati all'accertamento delle caratteristiche del traffico e dell'adeguamento delle modalità di esercizio in funzione dell'istituzione di nuove linee in concessione.

Art. 11.

Domande relative alle concessioni

Per il rilascio di nuove concessioni o per modifiche di quelle in atto, le domande sono rivolte al presidente della giunta regionale, corredate dal piano tecnico-economico. In particolare il piano deve comprendere:

a) il programma di esercizio;

b) il programma economico contenente la previsione dei costi e dei ricavi di esercizio, nonchè l'indicazione del personale e degli automezzi necessari all'effettuazione dei servizi.

Art. 12.

Procedure per il rilascio e le modificazioni delle concessioni

Per il rilascio e le modifiche delle concessioni di cui al precedente articolo, l'assessore regionale ai trasporti promuove una conferenza dei servizi cui partecipano l'assessore stesso o suo delegato, i rappresentanti degli enti locali interessati, il consorzio di bacino interessato, un rappresentante dell'azienda richiedente la concessione, le altre aziende concessionarie di servizi di pubblico trasporto ricadenti nel bacino nonchè un rappresentante di ciascuna delle aziende ferroviarie interessate ai trasporti nel bacino.

Tale conferenza dei servizi, tenuto conto dell'equilibrio tecnico-economico del complesso del servizio nell'area interessata, ha lo scopo di verificare:

a) le ragioni di interesse pubblico per la istituzione o la modifica della linea;

b) la possibilità di coordinare la linea oggetto dell'istruttoria con altre linee interferenti o altri servizi di trasporto, l'opportunità di eliminare divieti di carico e di servizio tra linee afferenti a diverse concessioni, nonchè di attuare il riconoscimento reciproco dei titoli di viaggio;

c) l'armonizzazione degli orari di tutti i servizi.

La conferenza dei servizi di cui al presente articolo sostituisce la riunione compartimentale prevista dalla circolare ministeriale 18 luglio 1955, n. 326.

Art. 13.

Modifiche delle concessioni in atto

La giunta regionale ha facoltà di introdurre nel corso dell'anno variazioni nel percorso di esercizio delle singole linee concesse, in dipendenza di esigenze di coordinamento tra più linee anche di aziende diverse e in dipendenza di motivate esigenze dell'utenza.

In questo quadro la giunta regionale può anche adottare provvedimenti per la istituzione di nuovi servizi esistenti e formulare programmi unitari per più linee di una stessa area.

Tutti i provvedimenti previsti dai commi precedenti sono vincolanti per le aziende concessionarie e possono essere adottati anche su richiesta motivata degli enti locali interessati.

Art. 14.

Programma regionale di pubblicizzazione del servizio di pubblico trasporto

La Regione, sulla base dei programmi di bacino, formula annualmente un programma regionale di pubblicizzazione del servizio di pubblico trasporto.

Il programma annuale contiene essenzialmente:

a) l'individuazione delle aziende, delle linee o dei gruppi di linee da pubblicizzare entro l'anno;

b) l'indicazione dell'organismo pubblico prescelto per la gestione dei servizi, unitamente ad una valutazione in merito alle sue capacità organizzative;

c) l'indicazione delle possibilità di integrazione dei servizi da pubblicizzare con quelli gestiti dall'organismo pubblico prescelto;

d) l'indicazione dei mezzi di esercizio, distinti tra personale, autobus ed impianti, necessari per assicurare la continuità dei servizi da pubblicizzare, nella nuova realtà gestionale;

e) il fabbisogno finanziario per effettuare l'operazione e le prospettive di carattere socio-economico-gestionale derivanti dalla pubblicizzazione del servizio.

Il programma annuale di pubblicizzazione è approvato con deliberazione del consiglio regionale.

Art. 15.

Cessazione delle concessioni

In conseguenza dell'approvazione del programma annuale di cui al precedente articolo, il consorzio di bacino può adottare i provvedimenti per la cessazione delle concessioni relative alle linee comprese nel programma stesso.

Per il rilievo delle attrezzature fisse e del materiale rotabile di proprietà delle imprese cessanti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17.

Art. 16.

La proposta del consorzio di cui all'articolo precedente è formalizzata con provvedimento della giunta regionale.

Art. 17.

Disciplina dei rapporti economici in caso di cessazione delle concessioni

Nei casi di cessazione di concessioni, i concessionari interessati possono richiedere all'Ente regionale pugliese trasporti (E.R.P.T.) il rilievo totale o parziale delle attrezzature fisse e del materiale mobile utilizzato per l'esercizio delle linee per le

quali è stata disposta la cessazione, per un corrispettivo pari al valore di scambio capitalizzato dei miglioramenti e secondo lo stato d'uso.

Per l'espletamento delle trattative relative ai beni patrimoniali il presidente della giunta regionale fissa un termine massimo di giorni novanta.

Trascorso tale termine senza che le parti abbiano raggiunto l'accordo, l'individuazione dei beni e la determinazione dell'indennizzo saranno demandati ad una commissione, nominata entro i successivi venti giorni, dal presidente della giunta regionale e composta:

a) da un presidente designato d'accordo tra le parti, o, in caso di mancato accordo, dal tribunale di Bari;

b) da due membri nominati dall'E.R.P.T.;

c) da due membri nominati dal concessionario.

Art. 18.
Trasferimento di personale in caso di cessazione di concessione

All'organismo pubblico che subentra ai concessionari cessanti, è fatto obbligo di assumere gli agenti addetti ai servizi di trasporto ricevuti, facendone salve le posizioni giuridiche ed economiche legittimamente acquisite.

Il concessionario cessante definirà direttamente con l'organismo pubblico subentrante i rapporti di credito o debito del personale da trasferire, e derivanti da contratto di lavoro. Entrambi i concessionari restano comunque solidalmente responsabili nei confronti dei lavoratori interessati.

Il contingente di personale trasferito coincide, per numero e qualifiche, con quello risultante dall'organico approvato alla data del provvedimento di cessazione.

Nell'interno dell'organismo pubblico il personale trasferito conserva i diritti acquisiti nell'azienda o gestione di provenienza e viene utilizzato tenuto conto delle mansioni svolte in precedenza.

Titolo IV
INTERVENTI FINANZIARI

Art. 19.
Le aziende interessate

Il consorzio di bacino interviene finanziariamente nella gestione dei pubblici autoservizi di linea mediante sovvenzioni di esercizio finalizzate a garantire l'equilibrio economico delle gestioni medesime.

Gli interventi finanziari predetti trovano applicazione nei confronti di tutte le imprese pubbliche e private che esercitano pubblici autoservizi di linea su concessione regionale oppure sulla base di affidamento provvisorio e precario purchè deliberati dalla giunta regionale.

Art. 20.
Previsione annuale del programma di esercizio

Entro il 30 settembre di ciascun anno, la giunta regionale, valutata sulla base dei programmi di bacino di cui al precedente art. 4 l'importanza socio-economica di ciascuna autolinea e la situazione di eventuale concorrenzialità rispetto ai trasporti ad impianto fisso, determina, sentita la competente commissione consiliare, le risorse da destinare per il finanziamento dei servizi automobilistici, nonchè le autolinee da ammettere a godere, nell'anno successivo, dei benefici finanziari di cui al precedente art. 19.

Dalle autolinee predette sono escluse quelle di gran turismo.

Art. 21.
Sovvenzione di esercizio

Il consorzio di bacino accorda alle imprese che ne hanno titolo a norma dell'art. 19 una sovvenzione annua di esercizio.

La sovvenzione viene determinata in via preventiva ed è riferita al complesso delle autolinee autorizzate e tiene conto della percorrenza chilometrica di programma, dei prodotti dell'esercizio, dell'ammortamento degli investimenti o di eventuali noli autorizzati di materiale rotabile, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari.

Dal computo delle percorrenze saranno esclusi i servizi effettuati con onere a carico del committente.

In sede di prima applicazione della legge, la sovvenzione non potrà superare quattro volte il valore delle entrate lorde previste per i prodotti del traffico.

Entro un quinquennio, a decorrere dall'anno 1980, l'ammontare della sovvenzione dovrà essere ridotto ad un valore non superiore allo stesso ammontare dei prodotti.

Per conseguire tale risultato il consorzio di bacino dispone, previa autorizzazione della giunta regionale, adeguamenti tariffari e prescrive provvedimenti finalizzati all'aumento della produttività e a migliorare il coordinamento tra le diverse autolinee con i servizi ad impianto fisso.

Art. 22.
Modalità di accesso alla sovvenzione

In sede di prima applicazione della presente legge e fino a quando non sia costituito il consorzio di bacino competente, le aziende pubbliche e private interessate ad ottenere la sovvenzione di esercizio di cui all'art. 21 dovranno far pervenire all'assessorato regionale ai trasporti, nei termini che saranno fissati dallo stesso assessorato e relativamente alle concessioni in atto autorizzate, domanda corredata dal bilancio di previsione per l'esercizio 1981 al fine di motivare l'entità della richiesta di sovvenzione.

Art. 23.
Erogazione delle sovvenzioni

Le sovvenzioni di esercizio accordate ai sensi della presente legge sono annuali e possono essere corrisposte a rate trimestrali anticipate.

L'erogazione delle singole rate è subordinata ad esplicita dichiarazione di regolare esercizio rilasciata dall'azienda interessata.

Art. 24.
La convenzione

La sovvenzione di cui al precedente art. 21 deriva da una convenzione annuale approvata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

La convenzione è sostitutiva di ogni altra convenzione a qualsiasi titolo in precedenza stipulata per i servizi integrativi o sostitutivi di linee ferroviarie e tramviarie.

Nella convenzione sono indicati:

a) l'elenco degli autoservizi da svolgere;

b) i programmi di esercizio;

c) la consistenza del parco del materiale rotabile e le sue caratteristiche;

d) la consistenza degli impianti fissi impegnati nell'esercizio;

e) l'organico del personale;

f) il trattamento economico e normativo riconosciuto al personale;

g) le tariffe;

h) eventuali condizioni limitative degli esercizi;

i) l'ammontare della sovvenzione.

A garanzia del servizio, le imprese private sono tenute a versare una cauzione pari ad un quarto della sovvenzione annuale.

Art. 25.
Revisione della sovvenzione

Entro il 30 giugno di ogni anno si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l'anno precedente sulla base dei consuntivi relativi a detto anno, tenendo conto dei mutati oneri derivanti da soppressioni o da istituzioni di nuovi servizi e dalle variazioni nei programmi di esercizio, allorchè tali provvedimenti siano stati debitamente autorizzati dalla giunta regionale. Sarà inoltre tenuto conto della mutata entità degli oneri relativi al materiale ed al personale.

Gli accordi integrativi aziendali che comportino maggiori costi diretti ed indiretti del personale e comunque maggiori oneri per l'azienda assumono efficacia ai fini della revisione della sovvenzione a seguito di approvazione della giunta regionale.

In sede di revisione sarà prevista l'adozione di provvedimenti per la realizzazione di economie compatibili con l'importanza dei servizi svolti.

La sovvenzione rideterminata a consuntivo per l'anno precedente potrà essere assunta come preventiva per l'esercizio in cui ha avuto luogo la revisione.

In relazione a particolari esigenze di traffico, o per procedere ad una diversa ristrutturazione dei servizi, il consorzio di bacino può disporre in qualunque momento la revisione della convenzione.

Art. 26.
Risoluzione anticipata della convenzione

Nei casi di deficienze dei servizi o di inadempienze alle condizioni previste dalla convenzione, l'assessore regionale ai trasporti, anche su segnalazione del consorzio di bacino, contesta gli inconvenienti al concessionario, assegnando un congruo termine per la loro eliminazione.

Trascorso inutilmente tale termine, la giunta regionale provvede per la risoluzione anticipata della convenzione e per la contestuale decadenza della concessione.

La risoluzione anticipata della convenzione può essere chiesta dal concessionario, contestualmente a formale rinuncia alle concessioni.

Nei casi di risoluzione anticipata della convenzione la giunta regionale assegnerà i servizi al consorzio di bacino, se costituito, o al concessionario che, per il livello organizzativo e la finitimità dei servizi stessi, offra maggiori garanzie per il loro regolare svolgimento.

Con il medesimo provvedimento la giunta deciderà anche in merito all'utilizzazione del personale addetto ai servizi ed al rilievo del materiale e degli impianti messi a disposizione del recedente, nella misura ritenuta, dalla giunta stessa, necessaria per la prosecuzione dei servizi.

Qualora le deficienze e le inadempienze vengano riscontrate a carico del consorzio di bacino, la giunta regionale procederà nei confronti dei relativi consigli di amministrazione ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 27.
Piano autobus

Il piano relativo al fabbisogno di autobus è redatto dallo E.R.P.T. ogni tre anni e tiene conto delle indicazioni rivenienti dai piani di bacino nonchè delle esigenze delle imprese produttrici dei servizi.

Detto piano riguarda l'intero settore del trasporto pubblico su gomma, sia pubblico che privato, sia urbano che extraurbano o suburbano, ed è sottoposto all'approvazione del consiglio regionale.

Per l'attuazione del piano, la giunta regionale trasferisce annualmente all'E.R.P.T. i fondi rivenienti da appositi finanziamenti statali o regionali.

L'E.R.P.T. provvede alla gestione del piano, formulando appositi programmi annuali.

Tali programmi sono sottoposti alla preventiva approvazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Contestualmente, la giunta regionale stabilisce i criteri e le condizioni anche di natura finanziaria per l'affidamento agli enti ed alle imprese assegnatarie degli autobus acquistati.

Gli autobus acquistati ai sensi del presente articolo debbono risultare conformi ai tipi unificati dal Ministero dei trasporti.

Gli autobus acquistati con finanziamenti pubblici non possono essere adibiti a servizi diversi da quelli pubblici di linea.

Titolo V
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 28.
I controlli delle gestioni

In concomitanza con l'introduzione del regime sovvenzionale, ciascun consorzio di bacino, d'intesa con l'assessorato regionale ai trasporti, avvierà un'approfondita serie di controlli delle gestioni al fine di individuare, unitamente alla economicità delle gestioni stesse, i settori di ciascuna azienda abbisognevoli di interventi razionalizzanti, nonchè le linee che per scarsa produttività abbiano perduto l'originaria funzione di traffico.

Per consentire e favorire tali controlli, le aziende concessionarie sono tenute a presentare, annualmente in sede di revisione della sovvenzione, ed anche trimestralmente in occasione dei ratei, al consorzio di bacino competente i documenti da questo richiesti per il rilevamento sistematico dei dati di esercizio, degli elementi di costo e degli elementi statistici del movimento.

Dagli elementi suddetti e dalla loro successiva elaborazione il predetto consorzio trarrà i parametri di efficienza di ciascun complesso aziendale con riferimento al personale, al materiale rotabile ed al servizio offerto.

La documentazione di cui al precedente comma, corredata da una relazione del consorzio di bacino, è trasmessa all'assessorato regionale ai trasporti che dall'esame dei parametri suddetti trarrà gli elementi per formulare gli standards di efficienza intesi come soglie di quantità e di valori massimi e/o minimi ammissibili per ciascun parametro.

Entro tre anni a decorrere dall'anno 1980 l'E.R.P.T. adotterà le iniziative necessarie per la memorizzazione e l'elaborazione elettronica dei dati di esercizio relativi alle singole linee ed ai singoli complessi aziendali.

Entro il medesimo periodo di tempo l'E.R.P.T. assumerà le iniziative necessarie per attuare un sistema di emissione e obliterazione meccanizzato dei titoli di viaggio su tutte le autolinee di competenza regionale.

Art. 29.
Vigilanza

La vigilanza sullo svolgimento dei servizi è esercitata dall'assessorato regionale ai trasporti.

I funzionari dell'assessorato ai trasporti hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilità ed i documenti delle aziende relativi alla gestione dei servizi ed hanno inoltre libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse e nelle officine, previa esibizione di apposita tessera di riconoscimento.

Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'assessorato, di fornire a questo tutti i dati o elementi concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti il proprio mandato.

Art. 30.
Sanzioni pecuniarie

Salvo il provvedimento di risoluzione del rapporto concessionale, il concessionario incorre in sanzioni pecuniarie comminate dal presidente della Regione o dall'assessore regionale ai trasporti, se delegato, in ogni caso di infrazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui all'art. 24.

La misura delle sanzioni, da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di L. 1.000.000, viene determinata dal presidente della giunta o dall'assessore regionale i trasporti se delegato, tenuto conto della gravità dell'inadempienza.

Il provvedimento relativo deve essere preceduto da formale contestazione.

Nei casi in cui sia stata formalizzata la nomina del responsabile dei servizi, le contestazioni e le relative sanzioni pecuniarie saranno rivolte nei confronti di detto responsabile.

Art. 31.
Tassa di concessione e contributo di sorveglianza

I servizi esercitati su concessione regionale sono soggetti a tassa di concessione nella misura prevista dalle apposite leggi regionali.

Il contributo di sorveglianza di cui alla legge 9 marzo 1949, n. 106, e successive modificazioni, è fissato nella misura di una lira per autobus-chilometro di percorrenza annua e viene corrisposto per metà allo Stato e per metà alla Regione.

Art. 32.
Trattamento giuridico ed economico del personale

Al personale dipendente dalle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici autoservizi di linee regionali per viaggiatori, è riconosciuto il trattamento giuridico e normativo previsto dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e dalla legge 1° gennaio 1978, n. 30, in quanto applicabile.

A tutti i dipendenti delle medesime aziende si applica il trattamento normativo ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri nella parte che si riferisce alle aziende associate alla FENIT, e dagli accordi integrativi aziendali da detto contratto consentiti. Restano comunque valide le posizioni normative ed economiche già acquisite presso le rispettive aziende.

Al personale delle aziende fino a 25 dipendenti, su richiesta delle organizzazioni sindacali provinciali e di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si applicano in quanto compatibili, gli accordi integrativi stipulati dall'azienda operante nel bacino che abbia il minor numero di dipendenti

Titolo VI
DISCIPLINA TARIFFARIA

Art. 33.
Unificazione tariffaria

Le tariffe degli autoservizi pubblici di linea di competenza regionale, ivi compresi quelli delle autolinee integrative o sostitutive di ferrovie, vengono calcolate in misura proporzionale alla distanza e su base costante.

Art. 34.
Biglietti ordinari

Il prezzo del biglietto di corsa semplice deve essere calcolato moltiplicando la base tariffaria a viagg/km per il numero dei chilometri di percorso arrotondati al km superiore.

I prezzi dei biglietti di andata e ritorno sono calcolati moltiplicando per due il prezzo del biglietto di c.s. ridotto del 20 per cento.

I prezzi dei biglietti di c.s. e a.r. ottenuti come sopra sono arrotondati alle 100 lire superiori.

La base tariffaria da adottare non potrà risultare inferiore a quella praticata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i biglietti di II classe.

Con l'entrata in vigore della presente legge, i prezzi dei biglietti saranno formati applicando la base tariffaria di lire 23,29/km.

I prezzi minimi dei biglietti di c.s. e a.r. sono fissati pari a quelli calcolati per una percorrenza di dieci chilometri.

La variazione di base tariffaria è deliberata dalla giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare competente, ogni qualvolta risulti necessario al fine di commisurare le tariffe ai costi di esercizio.

L'approvazione di nuove tariffe resta comunque subordinata al raggiungimento delle condizioni di pareggio del conto economico di esercizio, talche dovrà ritenersi ingiustificato qualsiasi aumento che, superando le accennate condizioni, possa tradursi in maggiori utili per l'esercente.

Nell'esercizio di autolinee parallele a linee esercitate con impianti fissi e con queste concorrenti possono trovare applicazione prezzi superiori a quelli di cui al presente articolo.

Spetta alla giunta regionale il compito di individuare le linee o le tratte di linee concorrenti e di fissare il più elevato livello di tariffa.

Nell'esercizio di tale funzione la giunta regionale dovrà tenere conto, oltre che dell'aspetto concorrenziale dei servizi, anche dell'opportunità di conseguire, attraverso la diversificazione tariffaria, la più idonea ripartizione del traffico tra i due modi di trasporto, specialmente nei casi in cui il trasporto con impianti fissi risulti rispondente alle esigenze dei viaggiatori, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo.

Nei casi considerati nel presente articolo la maggiorazione dei prezzi automobilistici rispetto ai corrispondenti prezzi del servizio a impianti fissi, non dovrà risultare inferiore al 20% con un minimo di sovraprezzo, per ciascun biglietto, di L. 200.

Sui servizi classificati ordinari che abbiano la funzione preminente di collegamento di un comune con il proprio scalo ferroviario, ai viaggiatori muniti di abbonamento ferroviario per relazioni che hanno origine o destinazione presso lo scalo ferroviario stesso, i prezzi degli abbonamenti saranno equiparati agli abbonamenti applicati dalle ferrovie dello Stato per distanze corrispondenti.

Sulle autolinee di gran turismo la base tariffaria viene determinata annualmente in sede di rilascio o di rinnovo delle concessioni e non può risultare inferiore a quella praticata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i biglietti di I classe.

Art. 35.
Bagagli

Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sè gratuitamente un bagaglio di peso non superiore ai 10 kg e di dimensioni non superiori a cm 50 × 30 × 25.

I bagagli che superino le anzidette misure dovranno essere regolarizzati con tassa di importo pari al costo del biglietto di corsa semplice sulla relazione di viaggio; per i bagagli di peso superiore ai 10 kg la tassazione deve essere fatta di 10 kg in 10 kg con biglietti di importo pari a quelli di c.s. sulla relazione di viaggio, al netto dei primi 10 kg che sono trasportati in franchigia.

Art. 36.
Abbonamenti

E' fatto obbligo alle aziende esercenti le pubbliche autolinee di rilasciare a richiesta i seguenti tipi di abbonamento, validi per effettuare una corsa di andata ed una di ritorno al giorno:

a) settimanali - validi per effettuare quattro corse di andata e quattro di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedì alla domenica;

b) settimanali - validi per effettuare cinque corse di andata e cinque di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedì alla domenica;

c) settimanali - validi per effettuare sei corse di andata e sei di ritorno da usufruire nel periodo di una settimana dal lunedì alla domenica;

d) mensili - validi per effettuare ventuno corse di andata e ventuno di ritorno da usufruirsi nel mese per il quale è stato rilasciato;

e) mensili - validi per effettuare venticinque corse di andata e venticinque corse di ritorno da usufruirsi nel mese per il quale è stato rilasciato.

Gli abbonamenti settimanali di cui alla lettera *a)* saranno rilasciati a richiesta soltanto per le settimane in cui ricadono festività infrasettimanali legalmente riconosciute.

Il prezzo degli abbonamenti settimanali sarà calcolato moltiplicando la base tariffaria per il numero delle corse previste e per il numero dei chilometri della relazione di viaggio, arrotondati al chilometro superiore, e applicando i seguenti sconti:

per i primi 10 km 20%;
da 11 km a 20 km 30%;
da 21 km a 30 km 40%;
da 31 km a 40 km 50%;
da 41 km a 50 km 60%;
da 51 km a 60 km 70%;
da 61 km 80%.

Il prezzo degli abbonamenti mensili sarà calcolato moltiplicando la base tariffaria per il numero delle corse previste e per il numero dei chilometri della relazione di viaggio arrotondati al chilometro superiore e applicando i seguenti sconti:

fino 10 km 30%;
da 11 a 20 km 40%;
da 21 a 30 km 50%;
da 31 a 40 km 60%;
da 41 a 50 km 70%;
da 51 a 60 km 80%;
da 61 km 90%.

Può essere inoltre autorizzato il rilascio, a richiesta delle aziende e su conforme autorizzazione della giunta regionale, di abbonamenti settimanali e mensili a corse illimitate.

Il prezzo degli abbonamenti a corse illimitate sarà calcolato:

per gli abbonamenti settimanali maggiorando del 50% il prezzo dell'abbonamento settimanale a dodici corse:

per gli abbonamenti mensili maggiorando del 50% il prezzo dell'abbonamento mensile a 50 corse.

Sui prezzi degli abbonamenti viene operato l'arrotondamento alle 100 lire superiori.

I prezzi minimi degli abbonamenti di cui al presente articolo sono calcolati sulla base di una percorrenza di dieci chilometri.

Ogni abbonamento dovrà essere munito di documento di identificazione legalmente riconosciuto o di apposita tessera rilasciata a cura delle aziende esercenti dietro compenso a titolo di rimborso spese di 500 lire.

I prezzi degli abbonamenti che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno inferiori a quelli rivenienti dall'applicazione delle norme fissate nel presente articolo saranno gradualmente allineati a questi ultimi mediante aumenti successivi in misura non superiore al 30% per ciascuno aumento.

Il primo aumento avrà decorrenza dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Gli aumenti successivi saranno attuati a distanza di sei mesi dal primo.

I prezzi degli abbonamenti che risulteranno superiori saranno riportati ai nuovi livelli in occasione del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37.
Ragazzi

I ragazzi di altezza fino ad un metro accompagnati singolarmente da persona adulta e che non occupino posto a sedere sono trasportati gratuitamente sulle autolinee extraurbane.

Art. 38.
Biglietti

I biglietti di viaggio rilasciati dalle aziende esercenti autoservizi di linea debbono contenere le seguenti indicazioni:

1) il nominativo dell'azienda che effettua il trasporto;

2) la linea ed il percorso per cui i biglietti vengono rilasciati;

3) il prezzo del biglietto;

4) la data del rilascio ed eventualmente la validità del biglietto medesimo.

Art. 39.
Sistemi meccanizzati

Su richiesta delle aziende esercenti, potrà essere autorizzato l'impiego di macchine emettitrici di biglietti o di macchine obliteratrici.

Le aziende esercenti dovranno depositare presso l'assessorato regionale ai trasporti un fac-simile dei biglietti emessi dalle macchine.

Art. 40.
Libera circolazione

Alle aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto di competenza regionale, è fatto divieto di rilasciare tesserini di libera circolazione e biglietti gratuiti o semigratuiti validi sulle linee da esse gestite.

I tesserini e i biglietti già rilasciati al di fuori dei casi di cui al successivo comma cessano di avere validità dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono accedere gratuitamente sugli autobus:

i funzionari dell'assessorato regionale ai trasporti muniti di apposita tessera di servizio per l'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo;

i funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e uffici provinciali relativi muniti di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero dei trasporti;

gli agenti dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti alla manutenzione, muniti del biglietto mod. 16 e di tessere di riconoscimento rilasciati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

i funzionari dell'A.N.A.S. e gli agenti in divisa muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal compartimento A.N.A.S. e convalidata dall'assessorato ai trasporti della regione Puglia, limitatamente ai percorsi svolgentisi su strade statali;

i grandi invalidi di guerra e di lavoro, regolarmente iscritti alle proprie associazioni;

i ciechi di guerra e civili;

il personale dipendente dell'azienda limitatamente ai soggetti che espletano compiti di servizio attivo su disposizione dei rispettivi gestori.

Viaggiano gratuitamente gli accompagnatori dei grandi invalidi e mutilati di guerra e gli accompagnatori dei ciechi civili e ciechi di guerra.

Art. 41.
Irregolarità di viaggio

E' fatto obbligo ai viaggiatori di munirsi di titolo di viaggio, valido per il percorso da effettuare o a bordo dell'autobus o presso le biglietterie a terra quando queste siano appositamente istituite.

I viaggiatori che all'atto dei controlli risultino sprovvisti di documento di viaggio o presentino documento di viaggio comunque non valido sono tenuti, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sovratassa pari a due volte l'importo del biglietto evaso con un minimo di L. 5000.

All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvedono le aziende mediante gli agenti addetti allo esercizio.

A tal fine le aziende dovranno disporre che tali agenti assumano la qualifica di giurati nelle forme volute dalla legge.

L'importo della sanzione amministrativa prevista dal secondo comma del presente articolo è devoluto all'azienda.

Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 42.
Norma transitoria

Le funzioni attribuite dalla presente legge ai consorzi di bacino sono svolte fino alla loro costituzione dalla giunta regionale.

Art. 43.
Abrogazioni

E' abrogata ogni legge e disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 23 giugno 1980

QUARTA

(3437)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803210)